

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2917

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAVANELLI, CHERCHI, FERRARA, ILARIA FONTANA, L'ABBATE, PENZA

Disciplina dell'esercizio dell'attività di truccatore professionista e disposizioni concernenti il suo inserimento nella classificazione delle attività economiche

Presentata il 5 maggio 2026

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi anni si è registrata una significativa crescita della figura del truccatore professionista (*make up artist*), operante nei settori della moda, dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, della fotografia e degli eventi. Tale figura professionale, pur essendo ampiamente diffusa e riconosciuta sul piano economico e sociale, non trova attualmente una definizione normativa univoca nell'ordinamento italiano.

Le dimensioni di tale settore professionale ne attestano il rilievo strutturale per l'economia nazionale. Secondo i dati elaborati dalla Federazione nazionale *make up artist* (FNMUA) sulla base delle rilevazioni relative agli anni 2025-2026, la filiera del trucco professionale conta oltre 70.000 professionisti attivi e genera un valore diretto stimato superiore a 500 milioni di

euro annui, articolato in cinque segmenti: la vendita al dettaglio nelle profumerie e farmacie (28.000-40.000 addetti, con un fatturato di circa 450 milioni di euro annui), il comparto moda e intrattenimento (10.000-15.000 lavoratori autonomi, con un fatturato di circa 30-50 milioni di euro annui), il comparto del *wedding* e delle cerimonie (8.000-12.000 professionisti, con un fatturato di circa 35-56 milioni di euro annui), il cinema e l'audiovisivo, la televisione, il teatro e la pubblicità (5.000-8.000 professionisti, con un fatturato di circa 20-40 milioni di euro annui) e, infine, la formazione professionale nel trucco (oltre 380.000 corsi erogati e più di 2.000 formatori attivi, con un fatturato stimato in circa 510 milioni di euro annui), con una crescita tra il 7-10 per cento annuo. Il trucco professionale è parte integrante del sistema

italiano della moda, il cui valore complessivo, secondo i dati della Camera nazionale della moda aggiornati al 2024, supera i 95 miliardi di euro e contribuisce in modo determinante alla reputazione internazionale del *made in Italy* nei comparti dell'intrattenimento, del cinema e dell'audiovisivo e della comunicazione.

Un elemento strutturale del settore è la sua caratterizzazione di genere: la quasi totalità dei professionisti attivi è di sesso femminile. Il trucco professionale costituisce pertanto uno degli ambiti più significativi di microimprenditoria femminile nell'economia italiana dei servizi creativi. Il reddito medio lordo mensile di una truccatrice professionista a tempo pieno è pari a circa 2.000 euro. Sotto il profilo economico l'attività è caratterizzata dalla mobilità geografica, poiché gran parte di essa (circa l'80 per cento) si svolge in trasferta presso il cliente, dalla forte stagionalità e dalla discontinuità delle entrate. Queste caratteristiche rendono la figura del truccatore professionista strutturalmente incompatibile con la disciplina fiscale e previdenziale applicabile alle attività artigianali con sede fissa e richiedono una qualificazione normativa specifica che ne rispecchi la realtà operativa.

L'assenza di un perimetro giuridico chiaro ha determinato incertezze interpretative circa la natura dell'attività, il rischio di assimilazioni improprie ad attività regolamentate, in particolare a quelle disciplinate dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, nonché la conseguente possibilità che, nell'esercizio della propria autonomia normativa, le regioni e gli enti locali introducano requisiti di accesso o vincoli non proporzionati, quali gli obblighi formativi o autorizzativi.

La presente proposta di legge persegue pertanto l'obiettivo di definire a livello normativo l'attività di truccatore professionista, qualificandola come attività economica libera, al fine di evitare indebite sovrapposizioni con le professioni regolamentate, e di prevenire fenomeni di regolazione eccessiva a livello territoriale.

La presente proposta di legge si fonda sul principio di libertà di iniziativa econo-

mica privata sancito dall'articolo 41 della Costituzione, secondo cui l'iniziativa economica privata è libera e può essere limitata solo per motivi di utilità sociale e nel rispetto del principio di proporzionalità.

Inoltre, la presente proposta di legge reca una disciplina che rientra nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione. In tale prospettiva, essa introduce una definizione di truccatore professionista, vincolante per la legislazione regionale, al fine di garantire uniformità nel territorio nazionale ed evitare restrizioni non giustificate all'accesso al mercato come avviene invece oggi.

Elemento centrale della presente proposta di legge è la distinzione tra le attività di caratterizzazione artistica temporanea, tipiche del truccatore professionista, e le attività di trattamento estetico disciplinate dalla normativa vigente.

Il truccatore professionista opera mediante tecniche non invasive, utilizza prodotti cosmetici conformi al regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, realizza effetti temporanei e reversibili e offre un servizio significativo di consulenza d'immagine. Tali caratteristiche lo differenziano in modo netto dalle attività estetiche regolamentate, che possono comportare trattamenti sulla superficie corporea con effetti più incisivi o duraturi. Il profilo di rischio effettivo dell'attività del truccatore professionista è profondamente diverso da quello delle professioni estetiche: i prodotti utilizzati sono cosmetici già regolamentati e sicuri, la loro applicazione avviene in superficie senza penetrazione cutanea e sono completamente rimovibili con acqua e prodotti struccanti. A differenza dell'estetista o dell'onicotecnica, che svolgono l'attività in sede fissa con macchinari, prodotti chimici e attrezzature specifiche, il truccatore professionista lavora con strumenti mobili, prevalentemente in trasferta, e non necessita di alcuna sede fisica dedicata, la quale, ove imposta, verrebbe utilizzata per un tempo effettivo in media inferiore al 5

per cento di quello lavorativo, senza apportare alcun beneficio reale alla tutela del consumatore garantita dalla vigente normativa dell'Unione europea sui prodotti cosmetici.

La presente proposta di legge chiarisce espressamente tale distinzione, evitando le sovrapposizioni applicative e gli eventuali futuri contenziosi interpretativi.

In assenza di una disciplina statale, alcune prassi amministrative e regolatorie regionali hanno mostrato la tendenza a estendere ai truccatori professionisti i requisiti previsti per altre professioni, introducendo obblighi formativi o autorizzativi non coerenti con la natura dell'attività.

La presente proposta di legge interviene, dunque, per affermare i seguenti principi: non assoggettamento a regimi abilitativi, limitazione della facoltà delle regioni di introdurre vincoli non giustificati e garanzia di un equilibrio tra la libertà economica e la tutela della salute, nel rispetto del principio di proporzionalità. Tale impostazione è pienamente coerente con il quadro normativo dei principali Paesi europei: in Francia, in Germania, nel Regno Unito, in Spagna e nei Paesi Bassi il truccatore professionista opera come libero professionista o lavoratore autonomo senza obbligo di sede fissa, percorsi formativi obbligatori o esami di abilitazione. L'Italia, con la presente proposta di legge, si allinea a questi parametri europei, garantendo sia la competitività internazionale della professione sia la coerenza con i principi della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, e con il principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

Un'ulteriore criticità rilevata riguarda la mancanza di una classificazione statistico-economica specifica per l'attività del truccatore professionista. Attualmente, i truccatori professionisti sono spesso ricondotti a codici ATECO eterogenei, con effetti negativi sotto il profilo della rilevazione statistica, del potenziale accesso a misure di sostegno e della corretta rappresentazione e differenziazione delle professionalità del settore.

Per tali ragioni, la presente proposta di legge prevede un intervento dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) volto ad attribuire un codice ATECO dedicato, idoneo a riflettere la natura ibrida dell'attività del truccatore professionista, che si colloca tra i servizi alla persona e le attività artistiche. L'attribuzione di un codice ATECO specifico produce effetti concreti e immediati sulla micro-imprenditoria femminile del settore, consentendo l'accesso alle misure di sostegno all'autoimprenditorialità, ai bandi regionali e nazionali riservati ai settori creativi, ai prodotti finanziari dedicati alle partite dell'imposta sul valore aggiunti (IVA) del settore terziario e a una rappresentazione statistica che ne documenti il peso economico reale. Essa favorisce, inoltre, la regolarizzazione spontanea di chi oggi opera in assenza di una classificazione adeguata, con effetti positivi attesi sul gettito contributivo e fiscale.

Il mercato della formazione professionale nel trucco rappresenta un ambito economico autonomo di primario rilievo. Si tratta di un settore in crescita strutturale, trainato dall'espansione delle piattaforme sociali digitali, dall'incremento dei consumi cosmetici, pari al 9,1 per cento nel 2024, e dalla domanda crescente di competenze specializzate nei cinque segmenti della filiera sopra richiamati. La quasi totalità dei formatori e dei soggetti che partecipano ai corsi di formazione è di sesso femminile, rendendo questo segmento, come detto, un pilastro della microimprenditoria femminile nei servizi creativi.

In assenza di una normativa dedicata, il segmento della formazione risulta esposto al medesimo rischio che affligge l'esercizio professionale: la tendenza delle regioni e degli enti locali a introdurre requisiti di accreditamento, requisiti minimi di durata o obblighi di qualificazione dei docenti, estendendo per analogia la disciplina prevista per le scuole di estetica o per i sistemi regionali di formazione professionale. Tali prescrizioni, ove non espressamente vietate dalla legislazione statale, potrebbero eliminare l'intera fascia del segmento formativo non strutturato, come i corsi erogati *on line*, i seminari, i corsi pratici e le lezioni

private, che vale circa 279 milioni di euro annui e conta oltre 345.000 corsi erogati, lasciando sopravvivere soltanto le grandi accademie con corsi da migliaia di euro.

In conclusione, la presente proposta di legge si caratterizza per un approccio « leggero » e non regolatorio, volto a colmare un vuoto normativo, garantire la certezza giuridica, tutelare la libertà di iniziativa economica privata, prevenire indebite estensioni di eventuali discipline restrittive e favorire una corretta rappresentazione economica del settore dei truccatori professionali. L'intervento si pone, dunque, come misura di semplificazione e di razionalizzazione, coerente con i principi costituzionali e con le esigenze del mercato contemporaneo. Esso rappresenta, altresì, uno strumento diretto di sviluppo della microimprenditoria femminile. Attraverso la rimozione delle asimmetrie normative territoriali, il riconoscimento della specificità professionale della figura di truccatore professionale e la garanzia degli strumenti classificatori necessari per accedere alle misure di sostegno, la presente proposta di legge crea le condizioni affinché decine di migliaia di professioniste, che ogni giorno contribuiscono all'eccellenza italiana nella moda, nell'intrattenimento, nelle cerimonie e nella comunicazione, possano strutturare la propria attività con la dignità giuridica ed economica che meritano.

Nel dettaglio, l'articolo 1 introduce la definizione di truccatore professionista, individuandone gli elementi caratterizzanti.

Detta attività è espressamente qualificata come libera ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, escludendo l'assoggettamento a regimi autorizzatori o abilitanti. La disposizione chiarisce, inoltre, che l'attività di truccatore professionista può essere svolta anche senza sede fissa e in forma itinerante e che non sono richiesti requisiti strutturali o organizzativi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente, in coerenza con la natura artistica e non invasiva della prestazione.

L'articolo 2 demanda all'ISTAT l'attribuzione di un codice ATECO specifico, al fine di assicurare una corretta classificazione dell'attività di truccatore professionista, evidenziarne il collegamento con i servizi alla persona e le attività creative e distinguerla dalle attività regolamentate.

L'articolo 3 qualifica le disposizioni della proposta di legge come principi fondamentali in materia di tutela della concorrenza, vincolanti per le regioni. Conseguentemente, si prevede espressamente il divieto per le regioni e gli enti locali di introdurre requisiti di accesso, titoli abilitativi, obblighi formativi, nonché ogni ulteriore vincolo non previsto dalla legge statale, fatti salvi gli interventi strettamente necessari e proporzionati in materia di salute e sicurezza pubblica.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, precisando che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione e disciplina dell'attività di truccatore professionista)

1. Ai fini della presente legge per « truccatore professionista » si intende il soggetto che esercita, in forma abituale e a titolo professionale, attività artistiche figurative consistenti nell'applicazione di prodotti cosmetici conformi al regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, finalizzate alla creazione, alla valorizzazione e alla caratterizzazione dell'immagine del volto e del corpo, mediante tecniche applicative non invasive che non alterano l'integrità dell'apparato cutaneo né producono effetti permanenti.

2. Rientrano altresì nelle attività di cui al comma 1 le prestazioni di consulenza d'immagine connesse alle attività medesime svolte nei settori della moda, dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, delle piattaforme sociali digitali, della fotografia, degli eventi, delle cerimonie, della vendita al dettaglio specializzata, della formazione di settore e dei servizi alla persona.

3. L'attività di truccatore professionista è esercitata nel rispetto della libertà di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione e, in quanto attività creativa e artistica, non è soggetta a regimi autorizzatori, abilitazioni od obblighi di iscrizione ad albi o elenchi professionali fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, igiene, tutela della salute, protezione del consumatore e utilizzo dei prodotti cosmetici, del principio di proporzionalità e dei principi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006.

4. Non rientrano nell'attività di truccatore professionista:

a) le prestazioni che comportano trattamenti invasivi o idonei a produrre effetti

permanenti e modificativi dell'apparato cutaneo;

b) le prestazioni che implicano l'utilizzo di tecniche o sostanze idonee a determinare effetti semipermanenti o permanenti su ciglia e sopracciglia, fatta salva la colorazione temporanea mediante prodotti cosmetici;

c) le attività riservate o disciplinate da normative di settore, ivi comprese quelle di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1.

5. L'attività di truccatore professionista, tenuto conto della sua natura non invasiva e temporanea, è distinta dalle attività di estetista disciplinate dalla normativa vigente e non rientra nell'ambito delle professioni disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4.

6. L'attività di truccatore professionista può essere esercitata anche in assenza di sede fissa, in forma itinerante o presso luoghi funzionali allo svolgimento della prestazione, pubblici o privati, purché conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e tutela della persona.

7. Tenuto conto della natura artistica, temporanea e non invasiva delle prestazioni, l'esercizio dell'attività di truccatore professionista non è soggetto a requisiti strutturali, autorizzazioni sanitarie o vincoli organizzativi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.

Art. 2.

(Inserimento nella classificazione delle attività economiche)

1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad aggiornare la classificazione delle attività economiche al fine di attribuire uno specifico codice ATECO relativo all'attività di truccatore professionista.

2. A tal fine, l'ISTAT introduce, nell'ambito della classificazione alfanumerica delle attività economiche, un elemento identificativo idoneo a evidenziare il nesso funzionale con il settore dei servizi alla persona

e delle attività artistiche e creative, assicurando la distinzione rispetto alle attività disciplinate da normative di settore.

Art. 3.

(Principi fondamentali e limiti alla disciplina regionale e locale)

1. Le disposizioni della presente legge sono dirette a garantire la tutela della concorrenza e l'unità giuridica ed economica del mercato e costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, lettera e), e terzo, della Costituzione.

2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, adeguano la propria normativa ai principi della presente legge e non possono introdurre requisiti di accesso, titoli abilitativi, percorsi formativi obbligatori o altri vincoli, comunque denominati, non previsti dalla legge che limitano l'esercizio dell'attività di truccatore professionista.

3. Resta ferma la competenza delle regioni ad adottare disposizioni in materia di tutela della salute recanti esclusivamente misure necessarie, non discriminatorie e proporzionate alla natura non invasiva dell'attività di truccatore professionista e che non possono, in ogni caso, introdurre restrizioni dirette o indirette all'accesso alla professione.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



19PDL0195090